



COMUNE DI IGLESIAS

Regolamento per la conduzione dei cani nei luoghi pubblici comunali.

Utilizzo dei Galoppatoi per cani

Divieti e obblighi dei proprietari e dei conduttori di cani

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25.09.2025

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta norme finalizzate a:

- a) Garantire la corretta fruizione dei galoppatoi per cani in condizioni di sicurezza per gli animali e le persone che li accompagnano;
- b) Specificare i divieti ed obblighi dei proprietari e dei conduttori di cani;

Art. 2 - Definizioni

1. Area comunale per cani (Galoppatoio): area verde comunale, opportunamente recintata, attrezzata di servizi (cestini per la raccolta rifiuti e deiezioni, fonte di acqua potabile, sedute per i fruitori) e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area cani", ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola purché sotto la vigilanza attiva dei loro accompagnatori e nel rispetto delle norme contemplate nel presente regolamento. Può usufruire di tale spazio chiunque possieda uno o più cani purché iscritto all'anagrafe canina.
2. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
3. Detentore: chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
4. Conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo, ovvero proprietario o detentore, conduce uno o più cani nell'area comunale per cani o in altre parti del territorio comunale e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

- Relativamente all'Art.1 comma a: esclusivamente nell'area dei galoppatoi per cani e ai fruitori della medesima. In ingresso ed in uscita da tale area, come per le restanti aree pubbliche, è vietato lasciare liberi i cani come previsto dall'ordinanza ministeriale Ministero delle Politiche Sociali n°3/3/2009 art. 1 comma 3 lett. A) pubblicata in G.U. n° 68 del 23/03/2009;
- Relativamente all'Art.1 comma b: In tutto il territorio del Comune di Iglesias.

Aree Comunali per Cani - Galoppatoi Comunali

Art. 4 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai cani ed ai loro accompagnatori **purché maggiorenni o in compresenza di un maggiorenne nel caso in cui il conduttore abbia un'età inferiore ai 18 anni.**
2. Gli accompagnatori devono entrare e uscire dall'area con il cane al guinzaglio.
3. I cani devono essere regolarmente iscritti all'Anagrafe canina regionale (dotati di

microchip o tatuaggio).

4. Il cane di indole docile e pacifica può essere lasciato libero all'interno del galoppatoio purché ciò avvenga sotto il vigilante e costante controllo del suo accompagnatore.
5. Il cane di indole aggressiva può utilizzare l'area in orari di scarsa affluenza e comunque in presenza di altri cani deve obbligatoriamente indossare la museruola.
6. Qualora il cane arrechi disturbo, l'accompagnatore è obbligato a condurlo fuori dall'area.
7. Gli accompagnatori che accedono all'area devono portare con sé una museruola e devono trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli utenti presenti nell'area (accompagnatori e cani).
8. Su tutta l'area del galoppatoio è vietato svolgere qualsiasi tipo di attività di addestramento cani.
9. È vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area nonché ai fruitori dell'area introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
10. È vietato introdurre giocattoli di qualsiasi genere.
11. È vietato l'accesso all'area ai cani femmina nel periodo dell'estro.
12. È vietato introdurre nell'area cani con patologie contagiose in atto o convalescenti o infestati da parassiti.
13. Agli accompagnatori dei cani è fatto obbligo di munirsi di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni che dovranno essere depositate negli appositi contenitori presenti nell'area.
14. I fruitori dell'area hanno l'obbligo di mantenere la stessa pulita da qualsiasi tipo di rifiuto.
15. In caso di manomissioni, guasti o pericoli i fruitori dell'area sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'amministrazione comunale.
16. È vietato introdurre nell'area mezzi motorizzati e biciclette e svolgere qualsiasi attività in contrasto con le finalità dell'area del galoppatoio comunale.
17. Gli utilizzatori dell'area devono assicurarsi che i cancelli siano sempre chiusi.

Art.5 - Oneri e obblighi del Comune

1. Il Comune provvederà, sia periodicamente che ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, alla pulizia dell'area, allo svuotamento dei cestini, allo sfalcio dell'erba, alla disinfestazione e disinfezione, fatta salva la disponibilità economica. Nel caso in cui l'area dovesse perdere gli standard minimi di igiene e sicurezza, l'Amministrazione può predisporre la chiusura sino al ripristino dei predetti requisiti.
2. Viene demandata alla Giunta Municipale la possibilità di concedere in gestione l'area in oggetto sgravando l'ente da tale onere.
3. **L'Amministrazione si impegna a promuovere e favorire iniziative volte alla formazione dei conduttori di cani.**

Art. 6 - Apertura dell'area

1. Il galoppatoio comunale è aperto tutti i giorni 24 ore su 24, salvo chiusure temporanee per

interventi di manutenzione, disinfestazione e disinfezione.

2. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere temporaneamente il galoppatoio per cani qualora dovessero insorgere problemi di ordine igienico-sanitario, di incolumità, nonché per motivi di pubblico interesse in generale.

Divieti e obblighi dei proprietari e dei conduttori di cani in ambito comunale

Art. 7 – Obblighi per i possessori, detentori e conduttori di cani a qualsiasi titolo

- 1- Provvedere alla identificazione e registrazione dei propri cani in base alla Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21 in attuazione dei principi della legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo".

Art. 8 – Obblighi per i possessori, detentori o conduttori a qualsiasi titolo di cani anche se incaricati temporaneamente della loro custodia o conduzione

1. Condurre l'animale, nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, con l'utilizzo del guinzaglio avente lunghezza massima di un metro e mezzo. È obbligatorio portare con sé museruola, rigida o morbida, da applicare su richiesta delle autorità competenti o in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali.
2. Raccogliere le deiezioni del proprio animale, con utilizzo di paletta ecologica o con apposito sacchetto raccoglitore. In caso di emergenza devono essere utilizzati i sacchetti disponibili nei dispensatori stradali per le deiezioni canine.
3. Lavare immediatamente le urine e lo sporco lasciato dalle feci prodotte dai cani su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via. È obbligatorio portare con sé appositi contenitori d'acqua semplice, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti.
4. Smaltire le feci in idonei sacchetti o involucri chiusi e di introdurre gli stessi negli appositi contenitori; in assenza di detti raccoglitori possono essere utilizzati i normali cestini gettacarte.
5. **I possessori e i detentori dei cani si impegnano ad adottare comportamenti tali da ridurre al minimo l'abbaiare e il rumore in genere.**

Art. 9 – Aree con divieti specifici

Per specifiche motivazioni di carattere igienico sanitario, sono sempre vietate le deiezioni e le urine dei cani nel raggio di 10 metri dal perimetro della proprietà delle scuole di ogni ordine e grado, strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.

Tale obbligo di cui sopra deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici o altre aree ritenute idonee destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione di bambini e adulti,

nonché strutture ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 10 – Persone non vedenti e cani guida

Gli obblighi previsti ai punti 7 – 8 – 9 del presente regolamento non si applicano ai non vedenti accompagnati da cani guida e a particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della pulizia con acqua o all'individuazione delle aree con restrizioni.

Art. 11 – Procurato pericolo

È vietato aizzare o spaventare animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone e degli animali stessi.

Art. 12 - Attività di vigilanza

La funzione di vigilanza sull'osservanza del presente regolamento viene svolta dal servizio di Polizia Locale, Istituti di Vigilanza Privata, Guardie Zoofile Regionali. Inoltre il Servizio Veterinario del S.S.R. potrà svolgere funzioni di vigilanza nelle materie di propria competenza.

Art. 13 - Sanzioni

Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle specifiche norme di legge vigenti per settore e del vigente codice penale e fermi i limiti edittali fissati ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs 267/2000 per le violazioni al presente regolamento è previsto:

- 1) Fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria nel caso di ipotesi di reato, qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti, verranno applicate le relative sanzioni.
- 2) Controlli e procedimento sanzionatorio: all'accertamento delle violazioni del presente regolamento provvedono gli organi di controllo a ciò preposti per legge.
- 3) La procedura sanzionatoria amministrativa ha luogo secondo le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni. L'espletamento delle funzioni consequenziali agli accertamenti / contestazioni degli Ispettori Ambientali è di competenza del Corpo di Polizia Municipale.
- 4) Per le violazioni al presente regolamento e alle altre conseguenze specifiche per casistica e materia, si fa riferimento alla deliberazione di Giunta Comunale che dovrà essere predisposta successivamente all'approvazione del presente.
- 5) L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi ed applicare i relativi provvedimenti è individuata nel dirigente della Polizia Locale. I proventi delle sanzioni verranno introitati dal Comune per la manutenzione delle Aree comunali per cani e più in generale per il decoro urbano.

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo comunale, da effettuare dopo che la delibera di approvazione è divenuta esecutiva.